REGOLAMENTO (CE) N. 378/2002 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2002

recante apertura di una terza quota per la campagna vitivinicola 2001/02, nel quadro della distillazione prevista all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (2), in particolare l'articolo 33,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2464/2001 (4), in particolare l'articolo 63,

considerando quanto segue:

L'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, prevede che per la campagna vitivinicola 2001/02 la distillazione del vino in alcole per usi commestibili sia aperta in due o più quote. Una prima quota di 7 milioni di ettolitri di vino da tavola è stata aperta per il periodo dal 16 ottobre 2001 al 15 novembre 2001 e una seconda quota di 3 milioni di ettolitri per il periodo dal 1º gennaio al 31 gennaio 2002. Tenuto conto delle attuali capacità di assorbi-

mento del settore dell'alcole per usi commestibili in alcune regioni comunitarie e delle possibilità di bilancio è opportuno aprire una terza quota di 2 milioni di ettolitri per detta distillazione.

Le misure previste dal presente regolamento sono (2) conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/02 è aperto un terzo periodo che va dal 1º aprile 2002 al 15 aprile 2002 per la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Il quantitativo massimo per il quale possono essere sottoscritti contratti o dichiarazioni di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è di 2 milioni di ettolitri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10. GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. GU L 331 del 15.12.2001, pag. 25.